



*Il Ministro degli Affari
Esteri e della
Cooperazione
Internazionale*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218 e con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 207, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n.125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Considerato che la revisione delle strutture di livello dirigenziale generale disposta dal d.P.R. n. 260 del 2016 rende necessario aggiornare la disciplina delle articolazioni interne delle medesime strutture, prevista dal decreto del Ministro degli affari esteri 11 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 18, fog. n. 146 del 10 novembre 2010 e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto disciplina, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed individua gli uffici di livello dirigenziale non generale attribuibili a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (di seguito "dirigenti").

Articolo 2

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione operano, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'Organismo indipendente di valutazione e la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.

Articolo 3

Segreteria generale

1. La Segreteria generale è articolata in:

- a) *Unità di coordinamento*: coadiuva il Segretario generale e il Vice segretario generale nel coordinamento dell'attività dell'amministrazione;
- b) *Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica*: cura analisi e studi ed i rapporti con i centri di ricerca in materia di relazioni internazionali, elabora linee strategiche di politica estera, svolge le funzioni di ufficio di statistica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, provvede alla custodia e all'elaborazione del materiale storico e dei fondi archivistici e al funzionamento della biblioteca, nonché alla liquidazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- c) *Unità di crisi*, tutela gli interessi italiani e i cittadini all'estero in situazioni di emergenza, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;
- d) *Organo centrale di sicurezza – segreteria speciale principale*, ufficio che coadiuva il “funzionario alla sicurezza” nei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015.

2. Nell'ambito della Segreteria generale opera altresì l'*Autorità nazionale - UAMA* di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, unità che svolge i compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni e segue le questioni attinenti ad esportazione ed importazione dei materiali a doppio uso.

Articolo 4

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

1. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica è coadiuvato da un Vice capo del Cerimoniale.

2. Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- a) *Ufficio I*: affari generali del corpo diplomatico, privilegi ed esenzioni, accreditamenti dei capi missione;
- b) *Ufficio II*: affari generali del corpo consolare e delle organizzazioni internazionali, immunità diplomatico-consolari, onorificenze;
- c) *Ufficio III*: visite all'estero e in Italia, eventi internazionali, traduzioni ed interpretariato.

Articolo 5

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

1. L'Ispettore generale è coadiuvato da un Vice ispettore generale.

2. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero non è articolato in strutture di livello dirigenziale non generale.

Articolo 6

Direzioni generali: norme comuni

1. Nell'ambito dei settori di competenza, attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, ciascun vice direttore generale/direttore centrale ha autonomia operativa, firma documenti destinati all'interno e all'esterno dell'amministrazione e intrattiene rapporti diretti con i soggetti interessati.

2. In ciascuna direzione generale, il Ministro, su proposta del direttore generale, sentito il Segretario generale, attribuisce le funzioni vicarie ad un vice direttore generale/direttore centrale.

3. In ciascuna direzione generale, il direttore generale, su proposta del vice direttore generale/direttore centrale interessato, informandone preventivamente il Segretario generale, attribuisce l'esercizio delle funzioni vicarie di ciascun vice direttore generale/direttore centrale ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, le funzioni vicarie dei vice direttori generali/direttori centrali possono essere attribuite anche a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 7

Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza

1. Il Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per le Nazioni Unite e i diritti umani*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: sistema delle Nazioni Unite;

Ufficio II: diritti umani e diritto internazionale umanitario, Consiglio d'Europa;

Ufficio III: Nazioni Unite, pace e sicurezza;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per la sicurezza*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio IV: Alleanza Atlantica, questioni strategiche di sicurezza e politico-militari;

Ufficio V: disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione, ufficio dell'autorità nazionale per la proibizione delle armi chimiche;

Ufficio VI: Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

Ufficio VII: cooperazione internazionale contro le minacce globali;

c) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VIII: Vicino Oriente e Lega araba;

Ufficio IX: Penisola arabica e Golfo, Organizzazione della cooperazione islamica;

Ufficio X: Maghreb;

d) *Unità PESC/PSDC*;

e) *Unità per l'America settentrionale*;

f) *Unità per la Federazione russa, l'Europa orientale, il Caucaso e l'Asia centrale*;

g) *Unità per l'Afghanistan e dimensione regionale, questioni euro-mediterranee*.

2. Le unità e gli uffici con competenze geografiche curano i rapporti con le relative organizzazioni regionali.

Articolo 8

Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali

1. Il Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali è coadiuvato da:
- a) *Vice direttore generale/direttore centrale per le questioni globali (sous-sherpa esteri)*, che coordina i seguenti uffici:
 - Ufficio I*: cooperazione finanziaria internazionale e politiche globali per la stabilità e la crescita;
 - Ufficio II*: processi G7-G8 / G20;
 - Ufficio III*: energia, ambiente e sostenibilità;
 - b) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi dell’Africa sub-sahariana*, che coordina i seguenti uffici:
 - Ufficio IV*: Africa orientale e Corno d’Africa, Unione Africana;
 - Ufficio V*: Africa occidentale e Africa centrale;
 - Ufficio VI*: Africa australe e regione dei Grandi Laghi;
 - c) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi dell’Asia e dell’Oceania*, che coordina i seguenti uffici:
 - Ufficio VII*: Asia sud-orientale, Oceania, Antartide;
 - Ufficio VIII*: Asia nord-orientale;
 - Ufficio IX*: Asia centro-meridionale;
 - d) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi dell’America latina*, che coordina i seguenti uffici:
 - Ufficio X*: America meridionale e organizzazioni regionali latinoamericane;
 - Ufficio XI*: Messico, America centrale e Caraibi.

2. Gli uffici con competenze geografiche curano i rapporti con le relative organizzazioni regionali. Gli Uffici X e XI curano i rapporti con l’Istituto italo-latino americano e le conferenze Italia-America latina.

Articolo 9

Direzione generale per l’Unione europea

1. Il Direttore generale per l’Unione europea è coadiuvato da:
- a) *Vice direttore generale/direttore centrale per l’integrazione europea*, che coordina i seguenti uffici:
 - Ufficio I*: integrazione economica e finanziaria dell’Unione europea;
 - Ufficio II*: relazioni esterne dell’Unione europea;
 - Ufficio III*: spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l’Unione europea;
 - Ufficio IV*: affari istituzionali e giuridici dell’Unione europea;
 - Ufficio V*: politiche settoriali dell’Unione europea;
 - b) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi europei*, che coordina i seguenti uffici:
 - Ufficio VI*: Europa centrale;
 - Ufficio VII*: Europa meridionale e mediterranea;
 - Ufficio VIII*: Europa centro-settentrionale;
 - c) *Unità per l’Adriatico e i Balcani*.

2. Gli uffici con competenze geografiche curano i rapporti con le relative organizzazioni regionali. L’Unità per l’Adriatico e i Balcani cura i rapporti con l’Iniziativa centro europea e l’Iniziativa adriatico ionica.

Articolo 10

Direzione generale per la promozione del sistema Paese

1. Il Direttore generale per la promozione del sistema Paese è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per l'internazionalizzazione*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: internazionalizzazione del sistema economico;

Ufficio II: internazionalizzazione delle autonomie territoriali, turismo e sport;

Ufficio III: investimenti esteri in Italia, strumenti finanziari per l'internazionalizzazione;

Ufficio IV: internazionalizzazione dell'industria dell'aerospazio e della difesa;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio V: sistema della formazione italiana nel mondo;

Ufficio VI: cooperazione culturale in ambito multilaterale, missioni archeologiche;

Ufficio VII: promozione della lingua e dell'editoria italiane, internazionalizzazione delle università, borse di studio;

Ufficio VIII: promozione culturale e Istituti italiani di cultura;

c) *Vice direttore generale/direttore centrale per l'innovazione e la ricerca*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio IX: politiche e attività bilaterali per l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione;

Ufficio X: politiche e attività multilaterali in materia di ricerca, scienza e spazio;

Ufficio XI: proprietà intellettuale e società dell'informazione.

Articolo 11

Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

1. Il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per gli italiani all'estero*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: politiche e interventi per le collettività italiane all'estero;

Ufficio II: stato civile, anagrafe e voto all'estero;

Ufficio III: cittadinanza, documenti di viaggio, atti notarili e navigazione;

Ufficio IV: protezione degli italiani all'estero, sottrazione internazionale di minori e cooperazione giudiziaria internazionale;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per le politiche migratorie e i visti*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio V: politiche migratorie, protezione internazionale e adozioni internazionali;

Ufficio VI: visti d'ingresso.

Articolo 12

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per le questioni generali e di indirizzo della cooperazione allo sviluppo*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea;

Ufficio II: indirizzo e programmazione della cooperazione allo sviluppo;

- Ufficio III*: valutazione degli interventi e vigilanza sull'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
- b) *Vice direttore generale/direttore centrale per le politiche bilaterali di cooperazione allo sviluppo e gli interventi di emergenza*, che coordina i seguenti uffici:
- Ufficio IV*: politiche di cooperazione allo sviluppo in Africa;
- Ufficio V*: politiche di cooperazione allo sviluppo in Medio Oriente, Europa, Asia e America latina;
- Ufficio VI*: interventi di emergenza e questioni umanitarie;
- c) *Unità per la strategia, i processi globali e le organizzazioni internazionali*.

Articolo 13

Direzione generale per le risorse e l'innovazione

1. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione è coadiuvato da:
- a) *Vice direttore generale/direttore centrale per le risorse umane*, che coordina i seguenti uffici:
- Ufficio I*: sviluppo giuridico ed economico del personale;
- Ufficio II*: impiego delle risorse umane in Italia e all'estero, passaporti;
- Ufficio III*: articolazione della rete diplomatica e consolare, fondo per la promozione dell'Italia, indennità per gli oneri del servizio all'estero;
- Ufficio IV*: contenzioso e questioni giuridiche concernenti le risorse umane;
- Ufficio V*: reclutamento, percorsi professionali interni, funzionari italiani presso organizzazioni internazionali e tirocini;
- Ufficio VI*: impiegati a contratto;
- b) *Vice direttore generale/direttore centrale per le questioni amministrative del personale*, che coordina i seguenti uffici:
- Ufficio VII*: competenze economiche;
- Ufficio VIII*: trattamenti di quiescenza e previdenziali, assicurazioni;
- Ufficio IX*: viaggi di trasferimento e di servizio, missioni;
- c) *Coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio*, che si avvale del seguente ufficio:
- Ufficio X*: bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, cassa;
- d) *Unità per le relazioni sindacali e l'innovazione*;
- e) *Unità per la formazione*.

Articolo 14

Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni

1. Il Direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni è coadiuvato da:
- a) *Vice direttore generale/direttore centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero*, che coordina i seguenti uffici:
- Ufficio I*: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in Europa;
- Ufficio II*: patrimonio e funzionamento della sede centrale;
- Ufficio III*: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in Europa orientale, Africa settentrionale, Medio Oriente, Asia e Oceania;
- Ufficio IV*: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in America e Africa subsahariana;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per l'informatica, le comunicazioni e il benessere organizzativo*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio V: comunicazioni protette, cifra e corrieri diplomatici;

Ufficio VI: servizi e opportunità in favore del personale, benessere organizzativo;

Ufficio VII: infrastruttura informatica, sicurezza informatica e sistemistica;

Ufficio VIII: dematerializzazione e automazione dei servizi.

Articolo 15

Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale

1. Il capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale è coadiuvato da un vice capo servizio, nonché da consiglieri e addetti per la stampa e la comunicazione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Servizio non è articolato in uffici dirigenziali non generali.

3. Nell'ambito del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale opera l'*Ufficio relazioni con il pubblico e risorse per la comunicazione*.

Articolo 16

Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati

1. Il capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati è coadiuvato da un vice capo servizio.

2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati è articolato nei seguenti uffici:

Ufficio I: accordi e intese internazionali e questioni di diritto internazionale;

Ufficio II: contenziosi con persone fisiche e giuridiche e consulenza giuridica;

Ufficio III: contenzioso diplomatico, tutela dei diritti dell'Italia davanti alle corti internazionali e collaborazione con gli agenti del Governo.

Articolo 17

Conferimento di funzioni a dirigenti

1. A norma dell'articolo 9-bis, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 95 del 2010, è conferita a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001 la titolarità dei seguenti uffici:

a) Ufficio III della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

b) Uffici VII, VIII, IX e X della Direzione generale per le risorse umane e l'innovazione;

c) Uffici I, II, III, IV e VII della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

2. A norma dell'articolo 9-bis, comma 3, lettera b) del d.P.R. n. 95 del 2010 la titolarità degli uffici di seguito indicati può essere attribuita a funzionari diplomatici o a dirigenti:

a) Ufficio II della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

b) Ufficio III della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

- c) Uffici VI e VIII della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
- d) Ufficio II del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.

3. A norma dell'articolo 9-bis, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 95 del 2010 la titolarità dell'Ufficio V della Direzione generale per la promozione del sistema paese può essere attribuita a funzionari diplomatici o a dirigenti dell'area della promozione culturale.

Articolo 18

Uffici di particolare responsabilità e rilevanza

1. Sono individuati come uffici di particolare responsabilità e rilevanza i seguenti:
- a) Uffici I, IV, VIII e X della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;
 - b) Uffici III, IV, VIII e X della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;
 - c) Uffici III e VIII della Direzione generale per l'Unione Europea;
 - d) Uffici I e VIII della Direzione generale per la promozione del sistema paese;
 - e) Ufficio VI della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
 - f) Uffici II, IV e VI della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
 - g) Uffici I e II della Direzione generale per le risorse e l'innovazione.

Articolo 19

Ulteriori disposizioni organizzative

1. Con uno o più atti organizzativi il Segretario generale, sentiti i titolari delle strutture di primo livello:
- a) definisce le modalità di esercizio dell'autonomia operativa dei vice direttori generali/direttori centrali;
 - b) definisce le modalità mediante le quali i capi delle unità coadiuvano i rispettivi direttori generali e si raccordano con i vice direttori generali/direttori centrali interessati;
 - c) dettaglia i compiti delle unità e degli uffici.

Articolo 20

Articolazioni interne delle unità e degli uffici

1. I titolari delle strutture di primo livello possono istituire sezioni, nell'ambito delle Unità e degli uffici o poste alle proprie dirette dipendenze, e ne definiscono i compiti. Sentiti i capi delle strutture di secondo livello, i titolari delle strutture di primo livello propongono alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione di attribuire la titolarità delle sezioni a funzionari diplomatici o amministrativi in relazione all'attività svolta.

2. Il numero massimo di sezioni attribuito ad ogni struttura di primo livello è stabilito come segue:

- a) Segreteria generale: 14;
- b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 11;
- c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 3;
- d) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza: 42;
- e) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali: 25;

- f) Direzione generale per l'Unione europea: 26;
- g) Direzione generale per la promozione del sistema paese: 33;
- h) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie: 22;
- i) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: 21;
- l) Direzione generale per le risorse e l'innovazione: 41;
- m) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni: 26;
- n) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale: 4;
- o) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati: 8.

3. Negli uffici di diretta collaborazione del Ministro non sono istituite sezioni.

Articolo 21

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) decreto del Ministro degli affari esteri 11 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 18, fog. n. 146 del 10 novembre 2010;
- b) decreto del Ministro degli affari esteri 10 febbraio 2011, recante individuazione delle articolazioni in sezioni delle unità e degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- c) decreto del Ministro degli affari esteri 15 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti al n. 2444 del 10 settembre 2014, recante modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri 11 ottobre 2010;
- d) decreto del Ministro degli affari esteri 1 luglio 2014, recante individuazione degli uffici di particolare responsabilità e rilevanza;
- e) decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 9 novembre 2016, registrato alla Corte dei conti al n. 2929 dell'11 novembre 2016, recante ulteriori modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri 11 ottobre 2010.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260.

Roma, addì